

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 13 del Reg. Delib.

N. 5236 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Valeria Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

**ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA MODIFICA
DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.**

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di luglio alle ore 20,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 25/07/2013 prot. 5050, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 310 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 05/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

Eseguito l'appello risultano:

Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
--

L'Assessore Zerbato illustra il punto in oggetto.

Precisa inoltre che le misure sono già prestabilite dalla Legge Regionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Altissimo è dotato di un Piano Regolatore Generale che ha seguito questo iter di approvazione:

approvato con D.G.R. del Veneto n. 4563 del 08.08.1989 e successiva n. 3073 del 30.05.1995 (Variante nr. uno), dalla Variante Parziale al P.R.G., ai sensi del comma 4°, lettera i) ed m), dell'art.50 della L.R. n. 61/85 - trasposizione cartografica - approvata con D.C.C. n.19 del 26.07.2002, dalla Variante Parziale al P.R.G. per le zone agricole ai sensi della L.R. n. 24/85 approvata con D.G.R. n. 3095 del 01.10.2004 e, per proposte di modifica art. 46 della L.R. n. 61/85, con D.G.R. n. 1609 del 28.06.2005, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell'art.50, comma 3, L.R. n. 61/85 - zone residenziali - approvata con D.G.R. n. 796 del 08.04.2008 e, per proposte di modifica art. 46 della L.R. n. 61/85, con D.G.R. n. 2961 del 14.10.2008, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi del comma 4 lettera i) ed l) dell'art.50 della L.R. n. 61/85 - trasposizione cartografica - approvata con D.C.C. n. 38 del 04.10.2005, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 4 della L.R. n.61/85 - opere pubbliche - approvata con D.C.C. n.17 del 25.05.2006, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4 lettera a) della L.R. 61/85 - individuazione ambito piano particolareggiato - approvata con D.C.C. n. 27 del 28.09.2006, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 9 della L.R. 61/85 - individuazione aree residenziali in ampliamento - approvata con D.C.C. n.31 del 16.11.2006, dalla Variante Parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4 della L.R. 61/85 - opere pubbliche - approvata con D.C.C. n.25 del 05.09.2007;

Preso atto che:

- a seguito delle esigenze applicative della normativa edilizia vigente, ma soprattutto in relazione alle richieste dei privati e tecnici liberi professionisti, si rende necessaria la modifica dell'articolo 13 delle NN.TT.AA. medesime ed in particolare

1) modifica dell'art. 13 (parametri edilizi), punto 1, "superficie coperta", con aggiunta di un ulteriore capoverso, il quale prevede che *"Non concorrono, altresì, alla determinazione della superficie coperta, tutti gli appostamenti per la caccia di cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai criteri stabiliti dall'articolo 9, lettera h), e dall'articolo 20 bis, comma 2, della medesima L.R. 50/1993"*.

2) art. 13, punto 3, "volume del fabbricato", con aggiunta di un ulteriore capoverso, il quale prevede che *"Non concorrono, altresì, alla determinazione della superficie coperta, tutti gli appostamenti per la caccia di cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai criteri stabiliti dall'articolo 9, lettera h), e dall'articolo 20 bis, comma 2, della medesima L.R. 50/1993"*.

3) art. 13, punto 1, " superficie coperta": essendoci discordanza tra il punto 1 e il punto 3 sulle dimensioni delle sporgenze delle coperture che concorrono alla determinazione del volume del fabbricato e precisamente al punto 1 è riportato m. 1,50 e la punto 3 è riportato m. 1,20, il punto 1 viene modificato, sostituendo "m.1,50" con "m. 1,20";

Considerato che, per migliorare il governo del territorio, per tutelare la coesistenza di valori paesaggistici, ambientali, storici ed architettonici e per tenere in adeguato conto processi evolutivi connessi agli sviluppi tecnologici, oltre che sociali ed economici, occorre dotarsi di strumenti normativi puntuali, volti sia al controllo sugli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e sia ad orientare le scelte strategiche e gli indirizzi della politica territoriale verso una trasformazione regolamentata ed uniforme del territorio comunale;

Rilevato:

- che la particolare conformazione morfologica e urbanistica del Comune di Altissimo, costituita da gran parte del tessuto edificato visibile ed apprezzabile dalle vedute dall'alto e dai numerosissimi luoghi di osservazione, configura un panorama straordinario ed unico in cui anche un assetto regolamentato delle aree esterne può dare valore all'aggregato urbano esistente;

- che, pertanto, al fine di perseguire gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del paesaggio sopra descritti, salvaguardando le caratteristiche del tessuto urbano;

Considerato opportuno, procedere, come già fatto in altri comuni confinanti, di regolamentare gli appostamenti per la caccia in conformità alla L.R. 50/1993;

Preso atto della necessità di inserire all'interno delle norme tecniche di attuazione un richiamo agli appostamenti fissi destinati all'esercizio venatorio, contemplati nella legge regionale n. 50/1993;

Considerato, pertanto, opportuno, modificare le norme all'art. 13, come sopra specificato, in modo che risultino così enucleate (parte in corsivo modificata):

Art. 13 - Parametri edilizi – come modificato:

1) **Superficie coperta (Sc)**

Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti indicate fuori terra, considerate in riferimento alla superficie del lotto edificabile.

Non concorrono alla determinazione della superficie coperta gli aggetti e le logge, senza soprastanti corpi chiusi, per la parte in rientro o sporgenza fino a ml. **1,20**, gli sporti di coperture per la parte a sbalzo inferiore a ml.**1,20** e le scale aperte a rampa unica, larghe fino a ml. **1,20**.

Non concorrono, altresì, alla determinazione della superficie coperta, tutti gli appostamenti per la caccia di cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai criteri stabiliti dall'articolo 9, lettera h), e dall'articolo 20 bis, comma 2, della medesima L.R. 50/1993.

3) **Volume del fabbricato (V)**

Il volume del fabbricato è il volume del solido emergente dal terreno sistemato ad eccezione delle logge rientranti non più di ml. 1,20 e dei volumi tecnici. I volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Sono da considerare "volumi tecnici" il volume del sotto tetto, se non è abitabile o praticabile, i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi d'espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione il vano scala al di sopra delle linee di gronda.

Non concorrono, altresì, alla determinazione del volume, tutti gli appostamenti per la caccia di cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai criteri stabiliti dall'articolo 9, lettera h), e dall'articolo 20 bis, comma 2, della medesima L.R. 50/1993.

Considerate le premesse precedentemente fatte e ritenuto opportuno, per le motivazioni evidenziate in premessa, procedere a variare le norme tecniche di attuazione di P.R.G., provvedendo alla modifica

- **dell'art. 13, punti 1) e 3)**, inserendo un capoverso riguardante gli appostamenti per la caccia previsti dalla legge regionale 50/1993 ss.mm.ii. e legge 157/1992, come evidenziato nelle premesse e bene indicato nella sinottica delle norme tecniche di attuazione agli atti della presente deliberazione e la correzione della misura degli sporti al punto 1;

Ritenuto che per la variante al P.R.G. in oggetto, possa trovare applicazione il disposto del comma 4 lett. l) dell'art. 50 della L.R. 61/1985 e ss.mm.ii.;

Visti la L.R. 27/06/1985 n. 61 ed il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge n. 11 del 23/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione palese dal seguente risultato:

Presenti 12;

Votanti 12;

Favorevoli 12;

Contrari nessuno;

Astenuti nessuno;

DELIBERA

1) di adottare la variante parziale al P.R.G. per la modifica delle norme tecniche di attuazione di Piano Regolatore Generale nel modo seguente e come evidenziato nella sinottica agli atti:

A) Art. 13 - Parametri edilizi- punti

1) Superficie coperta (Sc)

Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti indicate fuori terra, considerate in riferimento alla superficie del lotto edificabile.

Non concorrono alla determinazione della superficie coperta gli aggetti e le logge, senza soprastanti corpi chiusi, per la parte in rientro o sporgenza fino a ml. **1,20**, gli sporti di coperture per la parte a sbalzo inferiore a ml. **1,20** e le scale aperte a rampa unica, larghe fino a ml. **1,20**.

Non concorrono, altresì, alla determinazione del volume, tutti gli appostamenti per la caccia di cui all'articolo 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai

criteri stabiliti dall'articolo 9 lettera h), e dall'articolo 20 bis comma 2 della medesima L.R. 50/1993

3) Volume del fabbricato (V)

Il volume del fabbricato è il volume del solido emergente dal terreno sistemato ad eccezione delle logge rientranti non più di ml. 1,20 e dei volumi tecnici. I volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, etc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Sono da considerare "volumi tecnici" il volume del sotto tetto, se non è abitabile o praticabile, i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi d'espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione il vano scala al di sopra delle linee di gronda.

Non concorrono, altresì, alla determinazione del volume, tutti gli appostamenti per la caccia di cui agli articoli 20 e 20 bis della L.R. 50/1993 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 14 della Legge 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, se rispondenti rispettivamente ai criteri stabiliti dall'articolo 9, lettera h), e dall'articolo 20 bis, comma 2, della medesima L.R. 50/1993.

2) di depositare il presente provvedimento entro 5 giorni dall'adozione della presente deliberazione presso la Segreteria del Comune e della Provincia, per la durata di 10 giorni, nonché di pubblicizzare detto deposito a mezzo avviso all'albo pretorio del Comune e Provincia e mediante affissione avvisi.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. PER LA MODIFICA DELLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE.**

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 29/07/2013

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Alberto Cisco

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Altissimo, lì

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 13 DEL 31/07/2013